

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

BILANCIO

02

BILANCIO D'ESERCIZIO - Criteri di valutazione - Immobilizzazioni - Materiali - Ammortamento

03

BILANCIO D'ESERCIZIO - Relazione sindaci

FISCALE

04

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

05

ACCERTAMENTO - Scritture contabili

LAVORO

07

LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate

09

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

10

Leggi Inevidenza

13

Scadenze

BILANCIO D'ESERCIZIO

Criteria di valutazione - Immobilizzazioni - Materiali - Ammortamento - Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020 - Novità del DL 104/2020 convertito (DL "Agosto") (documento interpretativo OIC 9)

In data 14.4.2021, la Fondazione OIC ha rilasciato la versione definitiva del documento interpretativo [9](#), che analizza, sotto il profilo tecnico-contabile, le disposizioni di cui all'[art. 60](#) co. 7-bis - 7-quinquies del DL 104/2020 (conv. L. [126/2020](#)), che consentono ai soggetti OIC, nell'esercizio in corso al 15.8.2020, di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

I principali chiarimenti contenuti nel documento sono i seguenti.

Ambito di applicazione

La norma introduce una facoltà di deroga "esclusivamente" al disposto dell'[art. 2426](#) co. 1 n. 2 c.c. riguardante l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Pertanto, restano ferme tutte le altre disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni.

In sostanza, la deroga riguarda soltanto gli ammortamenti, mentre restano valide le disposizioni in tema di perdite durevoli di valore di cui all'[art. 2426](#) co. 1 n. 3 c.c.

L'esercizio della facoltà di sospendere gli ammortamenti non esclude la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali ai sensi dell'[art. 110](#) del DL 104/2020 convertito.

Beni acquistati nell'esercizio

Ancorché la norma non richiami esplicitamente la possibilità di applicare la deroga anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio 2020, in coerenza con le disposizioni relative alle altre immobilizzazioni, la deroga è applicabile anche a tali immobilizzazioni.

Micro imprese

Possono avvalersi della deroga anche le micro imprese, che sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa ai sensi dell'[art. 2435-ter](#) co. 2 c.c.

In questo caso, le stesse possono redigere la Nota integrativa oppure fornire l'informativa richiesta dalla norma derogatoria in calce al bilancio.

Bilanci consolidati

Le disposizioni contenute nel documento si possono applicare ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo.

In tale situazione, il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d'esercizio. La deroga consente, in sostanza, in materia di ammortamenti, l'utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei.

Nella Nota integrativa del bilancio consolidato si deve dare conto di quali società consolidate hanno applicato la deroga prevista dalla norma.

Unità elementare di contabilizzazione

È possibile applicare la deroga ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all'intera voce di bilancio.

Misura dell'ammortamento

La scelta in merito alla quota di ammortamento che la società decide di non effettuare deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società ad applicare la deroga, che devono essere indicate nella Nota integrativa.

Modalità di applicazione

La norma, muovendo dall'assunto che al minor ammortamento del bene sia associata un'estensione di un anno della sua vita utile residua, prevede che la quota di ammortamento non effettuata è imputata al Conto

economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

In tali casi, la quota di ammortamento dell'esercizio successivo (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua aggiornata) non si modifica nell'importo, dal momento che la vita utile del bene è stata estesa per un anno.

La norma non tratta il caso in cui al minor ammortamento del bene non sia associata un'estensione della sua vita utile residua, a causa ad esempio di vincoli contrattuali, tecnici o legislativi.

In tali casi, la quota di ammortamento dell'esercizio successivo si modifica nell'importo, in quanto la vita utile rimane inalterata.

La quota di ammortamento non effettuata nel corso dell'esercizio è spalmata lungo la vita utile residua del bene aumentandone *pro quota* la misura degli ammortamenti da effettuare.

Informativa in Nota integrativa

La società che si avvale della deroga fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi dell'[art. 2427](#) co. 1 n. 1 c.c.

Per quanto attiene al contenuto dell'informativa, nella Nota integrativa la società indica:

- su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
- le ragioni che l'hanno indotta ad avvalersi della deroga;
- l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa.

art. 60 co. 7 bis DL 14.8.2020 n. 104

Documento interpretativo OIC aprile 2021 n. 9

Il Quotidiano del Commercialista del 15.4.2021 - "La sospensione degli ammortamenti non esclude la svalutazione" - Latorraca

Il Sole - 24 Ore del 15.4.2021, p. 32 - "Rivalutazione dei beni anche con la sospensione degli ammortamenti" -

Roscini Vitali

Scheda n. 1112.03 in Agg. 3/2021 - "Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020" - Latorraca

Il Quotidiano del Commercialista del 26.1.2021 - "Ammortamenti 2020 sospesi anche nel bilancio consolidato"

- Latorraca

BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione sindaci - Relazione unitaria del Collegio sindacale sul bilancio 2020 - Documento del CNDCEC

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei commercialisti, ha pubblicato la versione aggiornata, per i bilanci chiusi al 31.12.2020, del documento "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti".

Impatto sulla relazione delle novità sul bilancio

Il nuovo modello di relazione unitaria risente delle novità in tema di redazione dei bilanci, conseguenti essenzialmente all'implementazione delle misure di sostegno alle imprese nel tentativo di fronteggiare gli effetti negativi causati dall'emergenza pandemica da COVID-19.

Tra le norme introdotte dal legislatore al fine di limitare gli effetti della pandemia da COVID-19 sui bilanci 2020, assumono particolare rilevanza:

- la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali;
- l'introduzione di moratorie sui debiti finanziari;
- la deroga alla continuità aziendale;
- la sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione al ricorrere di determinati requisiti.

Inoltre, è stata confermata anche per il 2020 la possibilità di:

- rivalutare i beni d'impresa;
- non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante.

Nuove norme di comportamento del Collegio sindacale

Nel nuovo *standard* di relazione unitaria, si è tenuto conto delle nuove "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate" pubblicate il 18.12.2020, all'interno delle quali vi è una sezione (la n. 7) specificatamente dedicata alla struttura e al contenuto della relazione dei sindaci.

Con particolare riferimento ai doveri dell'organo di controllo inerenti alla predisposizione della propria relazione al bilancio di esercizio, si evidenzia come numerose siano state le modifiche apportate dalla nuova versione delle citate Norme di comportamento, garantendo un più efficace coordinamento tra il giudizio del revisore e quello dell'organo di controllo.

In tale ambito, opportuna attenzione deve essere rivolta da parte del collegio sindacale (o del sindaco unico) nelle circostanze in cui nella parte A della relazione unitaria abbia espresso un giudizio con modifica sul bilancio. Nel dettaglio, qualora durante le attività di *audit* si siano riscontrati errori significativi ma non pervasivi, il Collegio sindacale potrebbe invitare i soci ad approvare il bilancio previa presa d'atto dei possibili effetti dei rilievi contenuti nella relazione di revisione ed eventuale richiesta di correzione agli amministratori degli errori evidenziati (già formulata in conformità al principio di revisione ISA Italia [450](#)). Tale comportamento risulta estremamente auspicabile, in quanto, in caso di errori rilevanti non corretti, i sindaci-revisori ne dovranno tener conto anche nell'esercizio successivo, con effetto potenzialmente aggregativo con altri errori, rendendosi così nuovamente necessaria la richiesta di correzione.

Schemi di relazione e di rinuncia ai termini

Il documento del CNDCEC contiene tre allegati, due dei quali forniscono modelli di relazione unitaria utilizzabile dal sindaco-revisore, rispettivamente, in assenza o in presenza di utilizzo delle suddette deroghe.

L'allegato 3, invece, contiene uno schema di rinuncia ai termini ex [art. 2429](#) co. 3 c.c., che si è ritenuto utile fornire in quanto il perdurare dell'emergenza sanitaria avrà probabilmente impatti sulla gestione delle procedure di formazione del bilancio 2020 e sull'*iter* di approvazione in assemblea nonché, di riflesso, sulle attività dei sindaci-revisori.

art. 2429 c.c.

art. 38 quater DL 19.5.2020 n. 34

art. 6 DL 8.4.2020 n. 23

art. 60 DL 14.8.2020 n. 104

L. 13.10.2020 n. 126

L. 17.7.2020 n. 77

Documento CNDCEC aprile 2021

Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2021 - "Novità del bilancio 2020 con impatti sulla relazione unitaria dei sindaci-revisori" - Marcello

Il Sole - 24 Ore del 13.4.2021, p. 35 - "Sospensione degli ammortamenti sotto la lente del sindaco-revisore" - Cavalluzzo N.

Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2021 - "Relazione di revisione 2020 con attenzione all'informativa di bilancio" - De Rosa

Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2021 - "Relazione unitaria da coordinare con la proposta di approvazione del bilancio" - De Rosa

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Superbonus del 110% - Edificio con unico proprietario e unità immobiliari accatastate in F/4 (risposte interpello Agenzia delle Entrate 13.4.2021 n. 241 e 242)

Con le risposte ad interpello 13.4.2021 n. [242](#) e [241](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla spettanza delle detrazioni "edilizie".

Immobili posseduti da unico proprietario

A seguito delle modifiche introdotte all'[art. 119](#) del DL 34/2020 dall'[art. 1](#) co. 66 lett. n) della L. 178/2020

(legge di bilancio 2021), la disciplina del superbonus al 110% può trovare applicazione sugli interventi agevolati effettuati dalle persone fisiche:

- "su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche" (comma 9 lett. a);
- "su unità immobiliari" (comma 9 lett. b).

Gli interventi di cui alla lett. a) del comma 9 sono quelli che riguardano le parti comuni degli "edifici composti da due a quattro unità immobiliari".

Gli interventi di cui alla lett. b) del comma 9 sono invece quelli che riguardano singole unità immobiliari, intendendosi per tali sia quelle che coincidono con l'edificio (c.d. "edifici unifamiliari"), sia quelle site in edifici composti da più unità immobiliari.

Per effetto della modifica ad opera della legge di bilancio 2021, pertanto, l'agevolazione nella misura del 110% spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici di un unico proprietario o in comproprietà, che non sono qualificabili come dei "condomini" e che sono composti fino a 4 unità immobiliari.

Con la risposta ad interpello n. [242/2021](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l'altro, che, al fine della spettanza del superbonus del 110%, nel computo delle unità immobiliari le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate.

Se l'edificio interamente posseduto da un'unica persona fisica, o da più persone fisiche in comproprietà *pro indiviso*, è composto da 5 o più unità immobiliari distintamente accatastate, le spese sostenute per gli interventi agevolati effettuati sulle sue parti comuni non possono beneficiare del superbonus al 110% (possono invece fruire delle altre detrazioni "edilizie").

Limitazione alle due unità immobiliari per gli interventi di riqualificazione energetica con superbonus 110%

Anche in questi casi si applica la disposizione contenuta nel comma 10 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, secondo cui "le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio". In altre parole, per gli interventi di riqualificazione energetica "trainanti" o "trainati" (commi da 1 a 3 dell'[art. 119](#)) effettuati sulle singole unità immobiliari il superbonus spetta nel limite di 2 unità immobiliari.

Detto limite delle 2 unità immobiliari non sussiste per le detrazioni che derivano dall'effettuazione di interventi di adeguamento antisismico, di cui al comma 4 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020.

Le pertinenze, invece, rilevano ai fini del calcolo dei limiti di spesa ammessi al superbonus del 110%, al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio.

Unità F/4 in corso di definizione

Con la risposta ad interpello 13.4.2021 n. [241](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le unità immobiliari accatastate in categoria F/4 (riferibile a fabbricati in corso di definizione) possono essere considerate come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente, e possono quindi beneficiare delle detrazioni "edilizie".

Ove si intenda beneficiare della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'[art. 16-bis](#) del TUIR, quindi, l'agevolazione è fruibile a condizione che l'immobile assuma una destinazione abitativa al termine dei lavori.

art. 119 co. 9 DL 19.5.2020 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.4.2021 n. 242

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.4.2021 n. 241

Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2021 - "Detrazioni edilizie ammesse per gli immobili F/4" - Redazione

Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2021 - "Pertinenze fuori dal calcolo delle unità per il superbonus a un solo proprietario" - Zeni

ACCERTAMENTO

Scritture contabili - Tenuta di libri e registri contabili con sistemi informatici - Conservazione (risposta interpello Agenzia Entrate 9.4.2021 n. 236)

Con la risposta a interpello 9.4.2021 n. [236](#), l'Agenzia delle Entrate precisa che gli obblighi di conservazione (su supporto cartaceo o informatico) dei registri contabili tenuti in modalità elettronica non vengono meno a

seguito dell'introduzione dell'[art. 7](#) co. 4-quater del DL 357/94, in quanto la disposizione interessa la tenuta dei registri e non incide sugli obblighi di conservazione. Inoltre, per i registri tenuti in modalità elettronica l'imposta di bollo, indipendentemente dalla successiva conservazione, è liquidata e versata in base al DM [17.6.2014](#), ossia ogni 2500 registrazioni (o frazioni) e con modello F24.

Quadro normativo

In base all'[art. 7](#) co. 4-ter del DL 357/94 (conv. L. [489/94](#)), la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti da oltre 3 mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, qualora:

- anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici;
- vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

In deroga a tale disposizione, il successivo co. 4-quater dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:

- risultati aggiornato sui supporti elettronici;
- sia stampato su richiesta degli organi precedenti e in loro presenza.

Tale norma - come riportato anche dai documenti parlamentari citati nella risposta a interpello in commento - ha fissato l'*"obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente"*, in deroga al precedente co. 4-ter che impone, invece, la stampa dei registri entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Fattispecie specifica

Nel caso oggetto di interpello, l'istante, che aveva per i precedenti periodi effettuato la conservazione elettronica dei registri contabili informatici, intendeva avvalersi della norma di semplificazione di cui all'[art. 7](#) co. 4-quater del DL 357/94. Chiedeva, quindi, se fosse corretto procedere nel seguente modo:

- tenere i registri contabili elettronici aggiornati e memorizzati con e sui propri sistemi elettronici e negli archivi del proprio *software* gestionale, senza procedere alla conservazione sostitutiva tramite apposizione di marcatura temporale e firma digitale, procedendo alla stampa quando e se sarebbe pervenuta la richiesta degli organi di controllo;
- determinare l'imposta di bollo sulla base del numero di registrazioni contabilizzate (anziché ogni 100 pagine) e versarla con il modello F24 (anziché con contrassegno o F23).

Interpretazione dell'Agenzia delle Entrate

La procedura descritta dall'istante, di mantenimento dei registri sui sistemi informatici fino alla richiesta di materializzazione degli organi di controllo, non è ritenuta corretta atteso che - a parere dell'Agenzia - tenuta dei registri (cui fa riferimento la norma in questione) e conservazione (cartacea o elettronica) dei medesimi restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, i registri tenuti in formato elettronico:

- ai fini della loro regolarità, non hanno l'obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto, limitatamente al solo 2019 ai sensi dell'[art. 5](#) co. 16 del DL 41/2021) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
- entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del DM [17.6.2014](#), se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso contrario.

Tale chiarimento, imponendo comunque la stampa del registro entro il termine ordinario di conservazione, equipara il trattamento dei registri elettronici a quello già contemplato per i registri meccanografici, azzerando sostanzialmente le finalità semplificatrici della norma.

Assolvimento dell'imposta di bollo

Ai fini dell'imposta di bollo, nell'ipotesi in cui la tenuta dei registri contabili avvenga in modalità elettronica, occorre far riferimento al DM [17.6.2014](#) per cui l'imposta è:

- dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse (intendersi per "registrazione" ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio: cfr. ris. [161/2007](#));
- versata con modello F24 - codice tributo "2501" - in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ([art. 6](#) del DM 17.6.2014).

In base al tenore della risposta, ciò varrebbe *"indipendentemente dalla successiva conservazione"*, espressione che dovrebbe essere intesa nel senso che tale modalità di liquidazione e versamento dell'imposta opera a prescindere dal fatto che il registro informatico venga stampato o mantenuto in formato elettronico.

art. 6 co. 3 DM 17.6.2014 Ministro dell'Economia e delle finanze

art. 7 co. 4 quater DL 10.6.1994 n. 357

Risposta interpello Agenzia Entrate 9.4.2021 n. 236

Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti 17.1.2020

Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2021 - "Conservazione dei registri contabili tenuti elettronicamente sempre obbligatoria" - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 10.4.2021, p. 28 - "Registri elettronici da conservare a norma Cad" - Mastromatteo A., Santacroce B.

Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2021 - "Semplificazioni di fatto azzerate sulla conservazione dei registri contabili" - Zanetti

Scheda n. 1211.02 in Agg. 1/2020 - "Registri contabili elettronici senza obbligo di stampa" - Rivetti

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Scritture contabili" - Rivetti P.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Conservazione elettronica" - Rivetti P.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Conservazione elettronica" - Rivetti P.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Esonero contributivo "under 36" - Novità della L. 178/2020 - Prime indicazioni (circ. INPS 12.4.2021 n. 56)

Con la circ. INPS 12.4.2021 n. 56, in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, sono state fornite le prime indicazioni sull'incentivo per le assunzioni di giovani con contratto stabile, previsto dall'[art. 1](#) co. 10-15 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Caratteristiche dell'incentivo

L'[art. 1](#) co. 10-15 della L. 178/2020 prevede, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, che l'esonero contributivo di cui all'[art. 1](#) commi da 100 a 105 e 107 della L. 205/2017 venga riconosciuto:

- nella misura del 100%;
- nel limite di 6.000,00 euro annui, pari a 500,00x euro mensili. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile. Tra le diverse contribuzioni escluse (ad esempio lo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua) rientrano quelle che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

L'esonero si riferisce ai giovani che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei co. 10-15:

- non abbiano compiuto il 36° anno di età, in particolare devono avere un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni;
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

La durata dell'agevolazione differisce secondo il luogo di assunzione; nel dettaglio è prevista una durata di:

- 36 mesi;
- 48 mesi, se l'assunzione viene effettuata in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

Ambito soggettivo

L'esonero può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori del settore agricolo.

Invece, la misura non si applica nei confronti:

- della Pubblica Amministrazione;
- delle imprese del settore finanziario.

Rapporti di lavoro

Ai fini del diritto all'incentivo è necessaria:

- l'assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- ovvero la trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.

Sono ammessi nell'ambito applicativo della misura:

- i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. [142/2001](#);
- le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Non rientrano nell'incentivo:

- i rapporti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;
- i contratti di lavoro intermittente;
- le prestazioni occasionali;
- le assunzioni di personale con qualifica dirigenziale;
- le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e le assunzioni di cui all'[art. 1](#) co. 106 e 108 della L. 205/2017.

I rapporti di lavoro *part time* a tempo indeterminato possono beneficiare dell'incentivo in esame. Sul punto, l'Istituto previdenziale ha precisato che l'esonero:

- spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;
- non spetta al datore di lavoro che assume successivamente nel caso in cui la data non sia la stessa, poiché si perderebbe il requisito legittimante l'agevolazione (assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato).

Cumulabilità

L'esonero contributivo in argomento non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Ad esempio, l'incentivo non è cumulabile:

- con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'[art. 4](#) co. 8-11 della L. 92/2012;
- con l'incentivo per l'assunzione di donne rientranti nelle suddette categorie di cui all'[art. 1](#) co. 16-19 della L. 178/2020;
- con la "decontribuzione Sud" (limitatamente ai lavoratori per cui si fruisce dell'incentivo in argomento).

L'INPS chiarisce, inoltre, che è possibile fruire, per le assunzioni effettuate a decorrere dall'1.1.2021:

- prima dell'esonero ex [art. 4](#) della L. 92/2012 per un rapporto a tempo determinato (anche nella misura pari al 100%, come previsto dalla legge di bilancio 2021);
- poi dell'esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.

Condizioni

Vengono illustrate nella circ. INPS [56/2021](#) le condizioni ai fini del diritto alla misura in esame, sia generali sia specifiche.

In particolare, l'incentivo è subordinato:

- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione (di cui all'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015) e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- al rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato;
- all'autorizzazione della Commissione europea.

art. 1 co. 10 L. 30.12.2020 n. 178

Circolare INPS 12.4.2021 n. 56

Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2021 - "Incentivo per assumere under 36 anche alle aziende in cassa integrazione COVID-19" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 13.4.2021, p. 37 - "Scelta tra due bonus se si assume un giovane a tempo

indeterminato" -

De Fusco E.

Italia Oggi del 13.4.2021, p. 31 - "Tre anni di sgravio a chi assume giovani" - Cirioli D.

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione Legge 205/2017" - Quintavalle R.

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Accesso a CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga - Ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito per l'anno 2021 - Novità del DL 42/2021 (DL "Sostegni") (circ. INPS 14.4.2021 n. 62)

L'art. 8 co. 5 del DL 41/2021 stabilisce che per le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga con causale emergenziale COVID-19 previsti dal medesimo DL "Sostegni" (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga), la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale verrà effettuata in modo semplificato con il nuovo flusso telematico denominato "UniEmens-Cig". Con riferimento a tale semplificazione procedurale, è intervenuto l'INPS con la circ. 14.4.2021 n. 62, fornendo apposite indicazioni operative.

Termini per la trasmissione dei dati

Preliminarmente, l'INPS osserva che la misura innovativa contenuta nel DL "Sostegni" riguarda esclusivamente una diversa modalità di trasmissione dei dati per il pagamento diretto delle prestazioni. Pertanto, trovano applicazione i consueti termini decadenziali di invio di cui all'art. 8 co. 4 del DL 41/2021, fissati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole al datore di lavoro.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Previsione di un periodo transitorio

Al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 a pagamento diretto, l'INPS rende noto di aver previsto una prima fase di durata semestrale in cui l'invio dei dati potrà essere effettuato o con il nuovo flusso telematico "UniEmens-Cig" oppure con il modello "SR41".

Con l'occasione, spetterà al datore di lavoro operare tale scelta in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da "aprile 2021". Di conseguenza, tutte le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso *Ticket* dovranno essere inviate con la medesima modalità utilizzata per il primo invio.

Una volta a regime, invece, la trasmissione dei dati per il pagamento diretto e l'accredito dei contributi figurativi connessi ai trattamenti COVID-19 avverrà esclusivamente con il flusso "UniEmens-Cig".

Vantaggi

Nella circolare in commento si evidenzia come l'utilizzo del flusso "UniEmens-Cig" implichi una serie di vantaggi rispetto alla modalità di trasmissione dei dati tramite il modulo "SR41".

Innanzitutto, tale modalità consente principalmente:

- un'omogeneizzazione dei flussi e l'utilizzo di un unico linguaggio poiché il tracciato "UniEmens-Cig" a pagamento diretto coincide sostanzialmente con il formato dell'UniEmens *standard* utilizzato per la CIG a conguaglio, mantenendo, quindi, la stessa struttura di esposizione dei dati. Viene così standardizzata in un unico formato (UniEmens) e in un unico processo la gestione delle prestazioni di integrazione salariale indipendentemente dalla modalità di erogazione (conguaglio e pagamento diretto);
- un efficientamento dei tempi di erogazione della prestazione in quanto le modalità previste per l'aggregazione delle denunce individuali UniEmens con i dati per il pagamento diretto consentono l'immediato instradamento sui sistemi gestionali, senza dover attendere i tempi propri dei flussi *standard* UniEmens.

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, l'INPS evidenzia che i flussi per il pagamento diretto possono quindi essere trasmessi senza la necessità di attendere l'autorizzazione, indicando il *Ticket* associato alla domanda.

Pertanto, la richiesta di pagamento potrà essere trasmessa dal datore di lavoro anche prima del rilascio dell'autorizzazione stessa. In ogni caso, precisa l'INPS, il pagamento verrà comunque effettuato successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Ticket "tipizzato"

Sempre ai fini della compilazione dei flussi "UniEmens-Cig", l'INPS rende noto che il *Ticket* richiesto per la gestione dei pagamenti diretti tramite il flusso sarà un *Ticket* tipizzato per tali pagamenti.

Pertanto, in fase di richiesta del *Ticket* tramite l'apposita procedura, nei casi di pagamento diretto andrà selezionata la relativa voce, indicante la corretta tipologia di pagamento diretto.

art. 8 co. 5 DL 22.3.2021 n. 41

Circolare INPS 14.4.2021 n. 62

Il Quotidiano del Commercialista del 15.4.2021 - "Pagamento diretto più facile grazie al flusso UniEmens-CIG"

- Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni in deroga - CIG in deroga - Causale Covid-19" -

Bonini P.

Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni ordinaria - CIGO - Causale Covid-19" - Bonini

P. *Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni - CIG - Causale Covid-19"* - Bonini P.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26.3.2021

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Nuovo bando per macchinari innovativi - Disposizioni attuative - Presentazione delle domande - Modalità e termini relativi al secondo sportello

In attuazione dell'art. 1 co. 845 della L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), con il DM 30.10.2019, pubblicato sulla G.U. 19.12.2019 n. 297, sono state emanate le disposizioni per la concessione e l'erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0, ovvero a favorire la transizione verso il paradigma dell'economia circolare (c.d. "nuovo bando Macchinari innovativi").

Con il presente DM vengono stabilite le modalità e i termini di apertura del secondo dei due sportelli previsti per la presentazione delle domande di agevolazione.

Si ricorda che, in relazione al primo sportello, era stato emanato il DM 23.6.2020, le cui disposizioni rimangono applicabili, per quanto non espressamente modificato dal presente decreto.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, ovvero hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- sono in regola con la normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro e della salvaguardia dell'ambiente, nonché con gli obblighi contributivi;
- non hanno effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento;

- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare "imprese in difficoltà".

Le agevolazioni possono essere richieste anche dalle reti di PMI.

Possono accedere alle agevolazioni anche i liberi professionisti:

- iscritti agli Ordini professionali;
- oppure aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi della L. 14.1.2013 n. 4 e in possesso della relativa attestazione.

Programmi ammissibili

I programmi di investimento devono:

- essere diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente;
- essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- prevedere l'acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare;
- essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda;
- prevedere spese non inferiori a 400.000,00 euro e non superiori a 3.000.000,00 di euro.

Spese agevolabili

I beni oggetto del programma di investimento devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardano:

- macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento;
- programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.

In particolare, le spese correlate ai programmi di investimento devono essere:

- relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi;
- riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell'attivo patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- pagate esclusivamente in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- conformi alla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei per la programmazione PON-FESR 2014-2020;
- ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero dello Sviluppo economico di concedere, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

Esclusioni

Non sono ammesse le spese:

- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- connesse a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
- di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- per consulenze e prestazioni d'opera professionale (incluse le spese notarili);
- relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
- imputabili a imposte e tasse;
- inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;
- correlate all'acquisto di mezzi targati;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto dell'IVA.

Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 75%.

Tale percentuale è ripartita:

- per le imprese di micro e piccola dimensione, mediante un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40%;
- per le imprese di media dimensione, mediante un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%.

Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni.

Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Con il presente DM sono state stabilite le modalità e i termini di apertura del secondo dei due sportelli previsti per la presentazione delle domande di agevolazione.

Le domande devono essere presentate:

- esclusivamente tramite l'apposita procedura informatica accessibile nella sezione "Nuovo bando Macchinari innovativi" del sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it);
- allegando la prevista documentazione.

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione del soggetto proponente tramite la Carta nazionale dei servizi ed è inoltre richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.

La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti indicati dalla procedura informatica, pena l'improcedibilità della stessa.

La compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni può avvenire a partire dalle ore 10.00 del 13.4.2021.

L'invio della domanda può avvenire:

- dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 27.4.2021;
- fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista, che comporta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

Qualora le risorse finanziarie residue disponibili risultino insufficienti per consentire l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande sono ammesse all'istruttoria, fino a esaurimento delle risorse, in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito.

Riconoscimento delle agevolazioni

Il Ministero dello sviluppo economico:

- valuta le domande presentate e i relativi programmi di investimento, sulla base dei previsti criteri;
- in caso di esito positivo dell'istruttoria, adotta i provvedimenti di concessione delle agevolazioni a ciascun soggetto beneficiario.

Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono erogate:

- dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
- a seguito della presentazione di apposite richieste da parte dei soggetti beneficiari, in relazione a titoli di spesa inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un importo almeno pari al 25% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta che può essere riferita ad un importo inferiore.

I giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato devono riportare, rispettivamente nell'oggetto o nella causale, la dicitura "Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 30 ottobre 2019 - Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 - ID CUP", fermo restando ulteriori chiarimenti che potranno essere forniti in relazione alla rendicontazione delle fatture elettroniche.

L'erogazione delle agevolazioni avviene secondo due procedure alternative:

- in base alle fatture d'acquisto quietanzate;
- oppure in base alle fatture d'acquisto non quietanzate.

La scelta della modalità di erogazione:

- è comunicata contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione, nella quale il soggetto beneficiario indica il conto corrente utilizzato;
- non può essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento.

Erogazione sulla base delle fatture d'acquisto quietanzate

Le agevolazioni sono erogate per stati d'avanzamento sulla base di titoli di spesa quietanzati, attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario anche non dedicato.

Erogazione sulla base delle fatture d'acquisto non quietanzate

In alternativa, le agevolazioni possono essere erogate sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato, aperto presso una banca che aderisce all'apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e l'Associazione bancaria italiana (ABI).

Mediante tale conto corrente si conferisce alla banca mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili, successivamente al versamento sul suddetto conto:

- da parte di Invitalia, delle agevolazioni spettanti all'impresa beneficiaria;
- da parte dell'impresa, delle risorse finanziarie di propria competenza.

Scadenze della settimana

19 aprile 2021, Lunedì

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di dicembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di dicembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

20 aprile 2021, Martedì

Contributo Autorità garante comunicazioni

Soggetti che operano nel settore postale - Termine per versare il contributo dovuto per l'anno 2021 e per presentare all'Autorità garante l'apposita dichiarazione relativa al calcolo del contributo dovuto

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il trimestre precedente, se l'importo annuo del contributo non supera 31.000,00 euro per singolo materiale

Imposte dirette e IMU

Titolari di redditi dominicali e agrari - Termine per presentare ricorso in Commissione tributaria o in autotutela contro le rendite dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all'AGEA nel 2020

IRPEF e IRES

Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, diretta o tramite intermediario, dei dati delle verifiche periodiche effettuate nel trimestre gennaio-marzo

IVA

Commercianti al minuto e agenzie di viaggio, con liquidazione IVA non mensile - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni legate al turismo straniero effettuate nel 2020, in deroga al limite di utilizzo dei contanti

Soggetti extra-UE identificati in Italia che prestano servizi di commercio elettronico a privati consumatori - Presentazione telematica della dichiarazione relativa al trimestre solare precedente e versamento della relativa imposta

Soggetti identificati in Italia che prestano servizi di commercio elettronico a privati consumatori in altri Stati UE - Presentazione telematica della dichiarazione relativa al trimestre solare precedente e versamento della relativa imposta

23 aprile 2021, Venerdì

Imposte dirette

Società cooperative di piccola e media dimensione - Termine iniziale per la presentazione delle domande di finanziamenti agevolati per programmi di investimento o esigenze di liquidità, fino ad esaurimento delle risorse disponibili

Altre scadenze

25 aprile 2021, Domenica *

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

26 aprile 2021, Lunedì

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di marzo, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre gennaio-marzo, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di marzo hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a gennaio, febbraio e marzo

27 aprile 2021, Martedì

Imposte dirette

Micro, piccole e medie imprese, relative reti, e liberi professionisti - Termine iniziale, dalle 10.00, per l'invio telematico dal sito del MISE delle domande di agevolazioni per investimenti innovativi, fino a esaurimento risorse

28 aprile 2021, Mercoledì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile marzo-aprile, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre

30 aprile 2021, Venerdì

Accise

Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi - Termine per presentare la domanda relativa al trimestre gennaio-marzo per ottenere il credito d'imposta o il rimborso in relazione al gasolio per autotrazione

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione, a decorrere dall'anno in corso

Persone fisiche - Termine per il pagamento della seconda rata trimestrale, con il modello F24, del canone 2021, nei casi in cui non sia possibile l'addebito nelle fatture relative al contratto di fornitura di energia elettrica

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo amministratori giudiziari

Soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati - Invio al Ministero della Giustizia dell'attestazione del pagamento del contributo annuale di tenuta dell'Albo

Contributo annuale

Soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Termine per versare il contributo di 25,00 euro per l'anno in corso e inserire le coordinate del proprio versamento nell'apposito sito Internet

Contributo Autorità regolazione trasporti

Soggetti che operano nel settore trasporto - Termine per versare un terzo del contributo dovuto per l'anno 2021 e presentare all'Autorità garante l'apposita dichiarazione relativa al calcolo del contributo

Contributo CONAI

Aziende esportatrici nette di imballaggi pieni - Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la dichiarazione di "azienda esportatrice netta", al fine di accedere alla prevista procedura semplificata

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associati in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Diritto annuale iscrizione Albo gestori ambientali

Soggetti che producono rifiuti o che svolgono attività di raccolta, trasporto, intermediazione o bonifica di rifiuti - Termine per il pagamento del diritto relativo all'anno in corso

Imposta di bollo

Contribuenti "solari" che emettono o utilizzano documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche - Versamento dell'imposta di bollo dovuta per l'anno precedente, mediante il modello F24 telematico

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, mediante il modello F24, della rata bimestrale

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposta sostitutiva sui finanziamenti

Soggetti "solari" che effettuano operazioni di finanziamento - Termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nell'anno precedente

Soggetti "solari" che effettuano operazioni di finanziamento - Versamento prima rata di acconto, pari al 45% dell'acconto dovuto per l'anno in corso, corrispondente al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio

Imposte dirette

Gestori servizio di smaltimento dei rifiuti urbani - Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle variazioni, intervenute nell'anno precedente, dei dati relativi agli immobili acquisiti nell'attività di gestione

Imprese assicuratrici, aziende, istituti, società ed enti - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in relazione all'anno precedente, dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi

Imprese di esercizio cinematografico - Termine per la presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali delle domande di contributo per gli investimenti relativi al potenziamento delle sale cinematografiche

Imprese, intermediari e altri operatori del settore delle assicurazioni - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme liquidate ai danneggiati nell'anno precedente

Lavoratori dipendenti stagionali, intermittenti, del settore turismo e spettacolo, lavoratori autonomi occasionali e incaricati vendite a domicilio - Presentazione all'INPS della domanda per l'ulteriore l'indennità di 2.400,00 euro

Nuclei familiari in possesso di determinati requisiti - Termine per presentare all'INPS la domanda di corresponsione del previsto "reddito di emergenza" (REM)

Soggetti che erogano energia elettrica, acqua o gas - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati dei contratti nuovi o modificati nell'anno precedente e dei dati catastali dell'immobile presso cui è attivata l'utenza

Soggetti tenuti ad effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria - Trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi all'anno solare precedente

Società di calcio professionistiche - Invio all'Agenzia delle Entrate, in relazione alla stagione sportiva chiusa nell'anno precedente, delle copie dei contratti dei calciatori e di sponsorizzazione e dei relativi compensi

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Strutture sanitarie private - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, in relazione all'anno precedente, dei dati relativi agli esercenti attività mediche e paramediche e dei relativi compensi riscossi

IRAP

Soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 250 milioni di euro, non intermediari finanziari o assicurativi - Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020, senza sanzioni e interessi, per errata applicazione dei limiti comunitari sugli aiuti

IRES

Associazioni sportive dilettantistiche "solari" - Redazione di un apposito rendiconto sulle entrate e sulle spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito

Enti non commerciali "solari" che effettuano raccolte pubbliche di fondi - Redazione di un apposito rendiconto sulle entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

ONLUS "solari", diverse dalle cooperative - Redazione di un apposito documento sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali

IRPEF

Associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei previsti requisiti - Richiesta al CONI di correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, in relazione alle domande presentate entro il 12.4.2021

Enti di ricerca sanitaria - Termine per richiedere al Ministero della salute la correzione degli eventuali errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, in relazione alle domande presentate entro il 12.4.2021

Enti di volontariato, ONLUS, APS, altre associazioni e fondazioni riconosciute - Richiesta alla DRE di correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, per le domande presentate entro il 12.4.2021

Start up e PMI innovative - Presentazione al Ministero sviluppo economico dell'istanza relativa ai conferimenti di capitale effettuati nell'anno 2020 e fino al 28.2.2021, per il riconoscimento della detrazione IRPEF del 50% all'investitore

Università, enti e istituzioni di ricerca scientifica - Termine per richiedere al MUR la correzione degli eventuali errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, in relazione alle domande presentate entro il 12.4.2021

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Gestori dei servizi di telefonia - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi all'anno precedente dei contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare, relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico

Imprese di autotrasporto merci - Termine, entro le ore 16, per trasmettere al soggetto gestore, in via informatica, la documentazione degli investimenti veicolari, per i previsti contributi (domande presentate dall'1.10 al 16.11.2020)

Preponenti di agenti e rappresentanti - Termine per consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre gennaio-marzo e per pagare le suddette provvigioni

IRPEF, IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE, IVAFE, IRAP e contributi INPS

Soggetti colpiti dall'emergenza COVID-19 - Effettuazione, senza sanzioni e interessi, dei versamenti in acconto sospesi, che scadevano il 30.11.2020, o della prima rata mensile ove prevista la rateizzazione

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Eredi delle persone decedute nel corso dell'anno 2020 - Presentazione della dichiarazione IVA relativa al defunto, qualora gli eredi non abbiano proseguito l'attività, oppure composta da più moduli, se gli eredi hanno proseguito l'attività

Eredi delle persone decedute nel corso dell'anno 2020 - Regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

Società ed enti controllanti che intendono avvalersi dell'IVA di gruppo a decorrere dall'anno solare 2021 - Comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA 2021

Soggetti che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea, mediante interfacce elettroniche - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi al periodo 1.1.2021-31.3.2021

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre gennaio-marzo

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti con partita IVA - Termine finale per la presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente

Soggetti con partita IVA - Termine per regolarizzare le violazioni riguardanti l'infedele presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti relativi agli anni precedenti, con le previste sanzioni ridotte

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al trimestre gennaio-marzo, senza fattura elettronica

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tributi e contributi INPS dipendenti

Avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato - Termine per esercitare l'opzione, per l'anno in corso, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24

01 maggio 2021, Sabato*

Contributi previdenziali

Dipendenti che svolgono lavori "usuranti" - Presentazione all'Istituto previdenziale della domanda per accedere al pensionamento anticipato, se si maturano i previsti requisiti nell'anno successivo

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente